TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 11

Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, e' assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma e' corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio. Al personale contemplato nel presente articolo assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui l'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it